

Note a margine della sentenza J.L. c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Violenza di genere e vittimizzazione secondaria: la pronuncia del giudice nazionale tra libertà di espressione e interferenza nella protezione del diritto alla privacy

*CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE PRIMA,
SENTENZA 27 MAGGIO 2021, RICORSO N. 5671/16, CASO DI J.L. C. ITALIA*

*Emanuela Brugiotti**

SOMMARIO: Premessa - 1. La vicenda in sintesi - 2. La delimitazione dell'oggetto del ricorso: a) quadro normativo di riferimento. b) Gli obblighi positivi dello Stato e la violazione dell'art. 8 Cedu⁽¹⁾ - 3. La sentenza J.L. c/ Italia - Conclusioni.

Premessa.

La sentenza J.L. c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo (2), pubblicata lo scorso 27 maggio, ha destato subito molta attenzione, non solo perché è riferita ad un episodio di cronaca molto seguito, ma soprattutto per i principi applicati dai giudici europei. La Corte di Strasburgo, infatti, sottolineando la necessità di una tutela effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione Edu, ha evidenziato che nel "sistema italiano", a fronte di una cornice legislativa ritenuta sufficiente, si riscontrano però ancora troppo spesso stereotipi discriminatori di genere e di colpevolizzazione (3) delle persone offese. Questi,

(*) Già praticante presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Vice avv. gen. Giuseppe Albenzio), Avvocato e Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (Università di Pisa), attualmente in servizio presso la Corte dei Conti, Scuola di Alta Formazione "Francesco Staderini".

(1) In queste note non si tratterà dell'art. 14 Cedu, perché sebbene la sua violazione sia stata invocata nel ricorso in combinato disposto con l'art. 8 Cedu, secondo la Corte Edu questa è rimasta assorbita da quella relativa all'art. 8 Cedu.

(2) Corte Edu, J.L. c. Italia, prima Sezione, 21 maggio 2021, ric. 5671/16. La sentenza è consultabile in lingua francese sul sito <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210299>, per una sintesi si veda il comunicato stampa consultabile all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7030833-9488811>. Come noto, in conformità con le disposizioni degli artt. 43 e 44 Cedu la sentenza della Camera non è definitiva, infatti, nel termine di tre mesi dalla pronuncia tutte le parti possono domandare il rinvio alla Grande Camera della Corte Edu. In tali ipotesi, un collegio di cinque giudici determina se la questione merita un esame più ampio, nel qual caso la Grande Camera tratterà il giudizio e pronuncerà sentenza definitiva. Se la domanda di rinvio al contrario viene rigettata, la sentenza della Camera diviene definitiva dalla data del rigetto.

Una volta definitiva la pronuncia viene trasmessa ad un Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ne sorveglia l'esecuzione, il cui stato è consultabile all'indirizzo: <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution>.

(3) La colpevolizzazione della vittima consiste nel ritenere la vittima di un crimine o di altre disgrazie parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto e spesso nell'indurre la stessa ad autocolpevolizzarsi.

specie se inseriti nel contesto del sistema giurisdizionale di tutela, non solo ne ostacolano la stessa garanzia, in quanto causa di cd. vittimizzazione secondaria o *victim blaming* (4), ma minano altresì la fiducia nelle istituzioni, scoraggiando le vittime a rivolgersi alle autorità.

In questa cornice che vede l'estensione delle tutele previste dalla Convenzione Edu nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari, sono molto interessanti le indicazioni fornite sulla rilevanza ed importanza delle stesse pronunce dei giudici nazionali. In particolare, nel caso di specie la Corte europea ha operato un bilanciamento fra libertà di espressione e obblighi di tutela previsti dall'art. 8 Cedu, sanzionando il divieto di vittimizzazione secondaria con riferimento alle argomentazioni ed al linguaggio adottato in un provvedimento giurisdizionale.

Infine, non può non sottolinearsi ancora una volta l'evidenza che l'Italia è ormai inserita in un contesto più ampio di disciplina e tutela dei diritti, costituito anche da normative sovranazionali e dalla giurisprudenza delle Corti europee. Queste costituiscono non solo criteri da utilizzare per l'interpretazione sistematica della legislazione nazionale, da cui l'operatore giuridico non può prescindere, ma devono essere intese anche come uno stimolo prezioso allo sviluppo di un positivo dialogo multilivello, finalizzato al perfezionamento delle garanzie di tutela di situazioni giuridiche, nel quadro dei mutamenti sociali, culturali ed economici con cui il diritto è chiamato a tenere il passo (5).

Il concetto di "colpevolizzazione della vittima" è stato coniato da William Ryan nel libro del 1971, intitolato appunto *Blaming the victim*, e successivamente ripreso in ambito giuridico, in particolare in tema di difesa delle vittime di violenza sessuale accusate a loro volta di aver causato o favorito il crimine subito.

(4) In linea di massima si parla di "vittimizzazione secondaria" (o "*post-crime victimization*") quando le vittime di crimini subiscono una seconda "vittimizzazione", cioè una seconda aggressione, che le rende di nuovo vittime. Questa può avvenire da parte dei media, dalla società o da parte degli operatori che a vario titolo si relazionano con il soggetto, ad esempio medici, personale sanitario, forze dell'ordine, avvocati, servizi sociali, autorità giudiziarie e consiste di solito nell'accusare più o meno esplicitamente la vittima di aver contribuito al verificarsi dell'illecito oppure lasciarlo intendere, attraverso riferimenti impropri alla vita privata, all'abbigliamento ecc.

(5) Il tema del grado e dei livelli di protezione dei diritti, che determina la reale effettività dei diritti stessi in un determinato ordinamento e momento storico è un tema classico del diritto costituzionale e per questo oggetto di una bibliografia molto vasta. In questa sede si rinvia per approfondimenti e relativa bibliografia a E. MALFATTI, *I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Torino, Giappichelli, terza edizione, 2018; R. ROMBOLI, *I differenti livelli di protezione dei diritti: un invito a ripensare i modelli*, comunicazione presentata al Seminario Italo-Hispano-Brasileno, La protection de los derechos en un ordenamiento plural - Barcelona 17-18 octubre 2013, consultabile all'indirizzo: https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0459_romboli.pdf; M. NISTICÒ, *Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali*, in *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 1, 2018, consultabile all'indirizzo: https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201801_668.pdf; M. CECILI, *La tutela multilivello dei diritti: i differenti approcci alle political questions*, in *Sofferenze ed insofferenze della Giustizia costituzionale*, n. 15, 18 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=43440>.

1. La vicenda in sintesi.

I fatti da cui trae origine il caso in oggetto risalgono alla sera del 26 luglio 2008 (6), quando alcuni ragazzi sono stati accusati di aver abusato di una giovane ragazza di ventidue anni nei pressi della Fortezza da Basso a Firenze (7), dove questa si era recata con un amico per partecipare agli eventi estivi in corso.

In seguito agli accertamenti medici e alle indagini svolte, sono stati arrestati sette ragazzi tra i 20 e i 25 anni. A gennaio 2013 il Tribunale di Firenze ha condannato sei di loro per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima fosse ubriaca, cioè dal fatto che gli imputati avessero approfittato delle sue “condizioni di inferiorità fisiche e psichiche” causate dall’alcol.

La sentenza è stata impugnata presso la Corte d’Appello di Firenze. Nel corso del suddetto procedimento, i giudici di secondo grado hanno riesaminato tutte le prove precedentemente raccolte, ricostruendo l’evento alla luce di valutazioni sulla persona della vittima, sulle sue abitudini sessuali e relazionali. Questa è stata definita come “soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, capace di gestire la propria (bi)sexualità”, protagonista, nel corso della serata, di “atteggiamenti particolarmente disinvolti ... in un clima ... goliardico (e) godereccio”, arrivando in tal modo a considerare il racconto della ragazza come non credibile (8).

Secondo la Corte d’Appello, dunque, la ragazza non versava in uno stato di inferiorità fisica o psichica e non avrebbe ostacolato in nessun modo l’iniziativa del gruppo, i cui membri non hanno dunque esercitato alcuna costrizione della volontà della vittima tramite l’uso e l’abuso di alcol.

La questione, nella sua interezza, è stata perciò considerata come una vicenda “incresciosa, non encomiabile per nessuno”, tuttavia costituente “un fatto penalmente non censurabile” (9). Di conseguenza, con sentenza del 2015, i giudici hanno ribaltato la pronuncia di primo grado, assolvendo tutti gli imputati con formula piena perché “il fatto non sussisteva” (10).

La pronuncia della Corte d’Appello ha suscitato già allora un’importante reazione mediatica e sociale, divenendo oggetto anche di un’interrogazione parlamentare (11), con cui sono stati stigmatizzati sia alcuni passaggi della motivazione della sentenza, sia la scelta da parte della Procura generale di non

(6) Per approfondimenti si rinvia a Corte Edu, J.L. c Italia cit., §§ 12-51.

(7) Sentenza del 14 gennaio 2013, n. 117, depositata in data 9 aprile 2013.

(8) Cfr. Corte Edu, J.L. c Italia cit., §§ 38-47 e F. TUMMINELLO, *La Corte EDU condanna l’Italia: violenza sulle donne e victim blaming*, consultabile all’indirizzo: <https://www.iusinitinere.it/>.

(9) Vedi *supra*.

(10) Procedimento penale R.G. 4607/13, sentenza n. 858 del 4 marzo 2015, depositata in data 3 giugno 2015 e divenuta definitiva il 18 luglio 2015.

(11) Interrogazione Galgano n. 3-01667 consultabile all’indirizzo: <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3-01667&ramo=C&leg=17>.

proporre ricorso presso la Corte di Cassazione, sollecitando in merito l'attivazione dei poteri ispettivi attribuiti al Ministro della Giustizia.

La risposta del Sottosegretario di Stato per la giustizia *pro tempore* ha evidenziato che “la competente articolazione ministeriale in esito all'interlocazione avuta con gli uffici giudiziari interessati dalla vicenda ha riferito che lo sviluppo della vicenda processuale in esame presenta caratteri fisiologici non essendo stati ravvisati profili di illegittimità o di abnormità nello svolgimento del processo, né all'interno del percorso motivazionale seguito nelle decisioni che si sono susseguite”.

Le medesime osservazioni sono state poi “ribadite anche con riguardo alla decisione della procura generale di Firenze di non ricorrere in Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, infatti la scelta di impugnare o meno per ragioni di legittimità o di merito la sentenza rientra, secondo i principi generali dell'ordinamento, tra le valutazioni insindacabili dell'autorità requirente di primo o di secondo grado che possono fondarsi sia sulla condivisione delle considerazioni svolte dal giudice di appello, sia sulla insussistenza di spazi valutativi di competenza del giudice di legittimità” (12).

A gennaio 2016 è stato proposto dalla ragazza ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per la violazione dell'art. 8 Cedu e dell'art. 14 Cedu in combinato disposto con l'art. 8 Cedu (13).

2. La delimitazione dell'oggetto del ricorso: a) Quadro normativo di riferimento; b) Gli obblighi positivi e negativi dello Stato e la violazione dell'art. 8 della Cedu.

Nello specifico, la ricorrente ha lamentato che nel procedimento penale condotto a seguito della denuncia da lei presentata, i giudici - quali autorità nazionali - hanno disatteso l'obbligo positivo di tutelarla efficacemente contro le violenze sessuali, che affermava di aver subito, nonché di garantire la tutela del suo diritto alla *privacy* e all'integrità personale. Tale condotta avrebbe integrato una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione Edu.

Per meglio inquadrare e delimitare l'oggetto del ricorso e della successiva sentenza dei giudici di Strasburgo è necessario in via preliminare fare riferimento a due profili: (a) il quadro normativo e vincolante per lo Stato italiano in tema di violenza sessuale e, in particolare, di tutela delle donne che ne sono vittime; (b) gli obblighi, positivi e negativi, in materia, scaturenti dalle previsioni dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(12) Camera dei deputati, seduta n. 671, 13 settembre 2016, consultabile all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0671&tipo=stenografico#sed0671.stenografico.tit00020.su00070>.

(13) Ricorso n. 5671/16, proposto dall'avv. Sara Menichetti e dall'avv. Titti Carrano e curato dall'avv. Sara Menichetti, con la collaborazione dell'avv. Emanuela Brugiotti, dell'avv. Gisela Suparaku e dall'avv. Elena Parlangei.

a) *Quadro normativo di riferimento.*

Sotto il primo profilo, si distingue il diritto di fonte interna da quello sovranazionale e comunitario. Sono numerosi, infatti, i documenti, gli atti e gli interventi normativi che a diversi livelli hanno riconosciuto in capo alle autorità nazionali specifici obblighi di tutela nei confronti delle donne vittime di violenza. In tale contesto, poi, è posta particolare attenzione alla condotta degli organi inquirenti e giudicanti, ai quali è richiesto di attivare ogni strumento per proteggere e assistere la vittima nel corso del procedimento giudiziario.

Per quanto concerne il diritto interno, in questa sede si evidenzia la legge 15 febbraio 1996 n. 66 (14) che ha eliminato la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine, per tutelare la libera autodeterminazione sessuale contro qualsiasi forma di abuso, evitando anche ingerenze nella vita intima della persona offesa durante gli accertamenti processuali. È stato introdotto, così, il comma 3 *bis* dell'art. 472 c.p.p., ai sensi del quale nel corso dei procedimenti per violenza sessuale “non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.

Inoltre, con il decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38 (15) il legislatore ha adottato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

Con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 (16), è stata poi ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 (17).

Si evidenzia, inoltre, la recente legge sul c.d. “Codice Rosso” n. 69/2019 (18), composta da ventuno articoli ed avente tre obiettivi fondamentali: prevenzione dei reati, protezione delle vittime e punizione dei colpevoli. Vengono,

(14) *G.U., Serie Generale*, n. 42 del 20 febbraio 1996, consultabile all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/02/20/096G0073/sg>.

(15) Il testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (*GU Serie Generale* n. 95 del 24 aprile 2009) è consultabile all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg>.

(16) *G.U., Serie Generale*, n. 152 del 1 luglio 2013, consultabile all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>.

(17) Consultabile su *G.U., Serie Generale*, n. 153 del 2 luglio 2013, all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0578900000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG.

(18) *G.U., Serie Generale*, n. 173 del 25 luglio 2019, consultabile all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>. Si veda in merito anche il rapporto, *Violenza sulle donne. Un anno di codice rosso*, 2020, a cura del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Analisi Criminale, consultabile all'indirizzo: https://www.istat.it/it/files/2018/04/Polizia_Un_anno_di_codice_rosso_2020.pdf.

così, rafforzate le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento, ai reati di violenza domestica e di genere.

Sul piano internazionale, invece, si segnala la già menzionata Convenzione di Istanbul, che costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza (19). Al suo interno, è particolarmente rilevante il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione (art. 3 della Convenzione).

Anche la Convenzione si articola su tre direttive fondamentali individuate nella prevenzione, protezione e punizione, con la finalità, tra le altre, di evitare la cd. vittimizzazione secondaria (art. 18) e di non fornire mai un contesto che fornisca a sua volta una giustificazione alla presunta violenza o ne vizi il giudizio (artt. 12 e 42) (20).

La Convenzione di Istanbul si muove, poi, nel solco tracciato in precedenza dalla Convenzione delle Nazioni Unite per la eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979 (conosciuta come CEDAW) (21) e dalla Dichiarazione di Pechino del 1995 (22).

Nell'ambito del Comitato delle Nazioni Unite nel quadro CEDAW si deve

(19) Per una lettura della Convenzione alla luce dell'ordinamento interno si rinvia al dossier della Camera dei deputati, consultabile all'indirizzo: <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/testi/ac0173.htm>.

(20) Nell'ambito del Consiglio d'Europa deve anche tenersi in considerazione quanto indicato nelle Raccomandazioni approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema delle vittime. Tra le queste si segnalano la n. 11 (85), approvata il 28 giugno 1985 sulla posizione della vittima nell'ambito del diritto penale e del processo (consultabile all'indirizzo: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804dcca), la n. 21 (87), approvata il 17 settembre 1987, sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione (consultabile all'indirizzo: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804e24dc) ed, inoltre, la Raccomandazione Rec. (2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato (consultabile all'indirizzo: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d809f).

Si segnala, inoltre, che il Gruppo di esperti sulla lotta alla violenza contro le donne e violenza domestica del Consiglio d'Europa ("GREVIO") ha pubblicato il 13 gennaio 2020 il suo primo rapporto di valutazione sull'Italia. Nel rapporto si legge il seguente passaggio: "Pur riconoscendo i progressi compiuti nella promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, il rapporto rileva che la causa dell'uguaglianza di genere sta incontrando resistenza in Italia. Il GREVIO esprime preoccupazione per i segnali emergenti di una tendenza a reinterpretare e riorientare le politiche di parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità. Per superare queste difficoltà, il GREVIO ritiene essenziale che le autorità continuino a progettare e attuare efficacemente politiche per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, che riconoscano chiaramente la natura strutturale della violenza contro le donne come manifestazione di relazioni di potere storicamente diseguali tra donne e uomini". Il rapporto è consultabile all'indirizzo: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-italy>; cfr anche Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., §66.

(21) Consultabile all'indirizzo: http://www.cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAW-materialetraduzione2011.pdf. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 132/1985, consultabile in G.U., Serie Generale, n. 89 del 15 aprile 1985 all'indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1985/04/15/085U0132/sg>.

(22) Consultabile all'indirizzo: <http://www.un-documents.net/a40r34.htm>.

segnalare, in particolare, il report annuale del 2017, con cui nei riguardi dell'Italia è stato evidenziato come le autorità italiane devono ancora affrontare un notevole problema culturale legato a (a) radicati stereotipi di genere circa i ruoli di uomini e donne nella famiglia e nella società, (b) scarsi interventi culturali ed educativi per eliminare simili stereotipi, (c) la diffusione di una narrativa maschilista e sessista e (d) la critica situazione delle donne di origine straniera, esposte ad aggressioni, violenze e discriminazioni di matrice sessista e xenofoba, anche alla luce di una situazione sociale non favorevole (23). In tale sostrato culturale - continua il rapporto - l'Italia ha un numero elevato di femminicidi e i rimedi concessi alle vittime sono molto spesso inadatti a garantire adeguato supporto e sostegno oltre a riconoscere un giusto risarcimento per le violenze subite (24).

Questi rapporti (25) hanno una notevole importanza nella giurisprudenza della Corte Edu, perché forniscono un quadro sistematico della violazione denunciata, inquadrandola nel sistema ordinamentale e sociale dello Stato membro (26).

Proseguendo, nell'ambito del diritto comunitario, si rileva la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che *inter alia* all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, le convinzioni personali, le opinioni di qualsiasi natura e l'orientamento sessuale nonché l'art. 7 sul rispetto della vita privata e familiare, mentre l'art. 8 sancisce la tutela dei dati di carattere personale (*data protection*) (27).

(23) *Concluding observations on the seventh periodic report of Italy*, 24 luglio 2017, § 25, consultabile all'indirizzo: <https://undocs.org/en/CEDAW/C/ITA/CO/7>.

(24) *Ibid.*, § 27.

(25) Si veda quello in ambito GREVIO nella nota *supra*.

(26) Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., § 64.

(27) Come noto, la Carta è diventata giuridicamente vincolante nell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dicembre 2009 ed ora ha la stessa forza giuridica dei trattati dell'Unione. Tuttavia, la stessa ai sensi dell'art. 51 della Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. La Corte di giustizia a partire dalla nota sentenza *Åkerberg Fransson* ha più volte chiarito che "i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse", delimitando questo anche la competenza della stessa Corte di Giustizia. Le disposizioni della Carta, si applicano, quindi, nelle situazioni in cui la norma nazionale presenta un collegamento di una certa consistenza con una norma di diritto UE (primario o derivato) diversa dalla disposizione della Carta di cui si lamenta la violazione, venendo dunque forniti al giudice nazionale "tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione [della conformità della] normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto" (Sentenza Corte di Giustizia - Grande Sezione - del 26 febbraio 2013, Causa C-617/10 *Åkerberg Fransson*, par. 21, 23, consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0617>). Al di fuori di questi limiti, la Carta si applica, ma si tratta di un'applicazione "volontaria", non già vincolata ovvero obbligatoria, e quindi non gode del principio del primato (tipico del diritto UE) e della sottoponibilità al giudizio pregiudiziale della Corte, cfr. B. NASCIBENE, *Carta dei diritti fondamentali, applicabilità e rapporti fra giudici: la necessità di una tutela integrata*, in *European Papers*, Vol. 6, 2021, No 1, European Forum, Insight of 22 April 2021, pp. 81-99 consultabile all'indirizzo https://www.europeanpapers.eu/en/europeanforum/carta-diritti-fondamentali-applicabilita-e-rapporti-fra-giudici#_ftn10.

Riguardo alla protezione dei dati personali si evidenziano poi il Regolamento europeo 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR) (28), che costituisce la principale normativa europea in materia, e l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (29).

Si segnala, inoltre, la Direttiva 2012/29/UE, “che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” (30), attuata in Italia con il decreto legislativo del 15 dicembre 2015 n. 212 (31). La fonte europea indica una normativa minima che assicuri alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.

b) Gli obblighi positivi e negativi dello Stato e la violazione dell'art. 8 della Cedu.

I principi su esposti sono stati più volte ribaditi e precisati dalla Corte Edu in applicazione dell'art. 8 Cedu da solo ed in combinato disposto con altri diritti della Convenzione, soprattutto gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti).

Come noto, secondo la giurisprudenza dei giudici europei il concetto di “vita privata” garantito dalla Convenzione Edu è ampio e non suscettibile di definizione esaustiva (32). Questo, infatti, comprende anche l'integrità fisica e psicologica della persona e può dunque abbracciare molteplici aspetti della sua identità, quali l'identità di genere, l'orientamento sessuale, il nome o elementi relativi al suo diritto all'immagine. Include altresì, connotandosi in questo caso più propriamente come tutela dei dati personali, le informazioni che le persone possono legittimamente aspettarsi che non siano pubblicate senza il loro consenso.

Sebbene, come visto, la Corte di Strasburgo abbia definito in maniera

(28) Consultabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC. Per quanto riguarda il rapporto fra GDPR e la funzione giurisdizionale, si rinvia fra gli altri al commento della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 35548 del 11 dicembre 2020 di R. BERTI e F. ZUMERLE, consultabile all'indirizzo: <https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/cassazione-il-trattamento-dati-nelle-attivita-giurisdizionali-e-sottoposto-ad-una-disciplina-particolare/>.

(29) All'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>.

(30) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=IT>. Per i passaggi rilevanti ai fini della decisione della Corte Edu qui in commento, si veda Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., § 69.

(31) Decreto legislativo, 15 dicembre 2015 n° 212, *G.U.* 5 gennaio 2016, consultabile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>.

(32) A tal fine, risultano particolarmente utili le Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, consultabili e scaricabili dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza - Analisi giurisprudenziale - Guide giurisprudenziali). In particolare, per quanto riguarda l'art. 8 Cedu si veda la Guida consultabile all'indirizzo: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf.

ampia il campo di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Edu, tuttavia la stessa ne è anche circoscritto negli anni i requisiti di applicabilità (33).

In primo luogo, per invocare l'articolo 8 Cedu si deve dimostrare che la doglianza concerna almeno uno dei quattro interessi tutelati dall'articolo, ovvero: la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza. Successivamente, è necessario vi sia stata un'ingerenza ingiustificata in tale diritto o che la causa riguardi gli obblighi positivi dello Stato di tutelare tale diritto.

Per quanto riguarda gli obblighi negativi (34), le condizioni richieste perché uno Stato possa ingerirsi nel godimento del diritto protetto sono individuate nel paragrafo 2 dell'articolo 8 Cedu e cioè se questo è necessario alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute, della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni sono consentite qualora esse siano "previste dalla legge" o "conformi alla legge" e siano "necessarie in una società democratica" per la tutela di uno dei su esposti obiettivi. Nella valutazione di quest'ultimo criterio, in particolare, la Corte Edu è chiamata spesso a bilanciare gli interessi del ricorrente previsti dall'articolo 8 Cedu e gli interessi di terzi, tutelati da altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli.

Accanto agli obblighi negativi, sono poi configurabili in capo agli Stati membri anche obbligazioni di tipo positivo. Gli Stati, infatti, ai sensi della Convenzione Edu hanno l'obbligo di garantire ai propri cittadini l'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (35), con provvedimenti sia di carattere generale (quali l'adozione di un quadro normativo che instauri un adeguato meccanismo giudiziario ed esecutivo) sia di carattere specifico (36), anche quando il rischio provenga da soggetti terzi privati.

I principi applicabili alla valutazione degli obblighi positivi e negativi sono analoghi. Anche per quanto riguarda gli obblighi positivi, si deve vagliare il giusto bilanciamento cui occorre pervenire tra gli interessi concorrenti della persona e della collettività nel suo insieme, cioè se l'importanza dell'interesse/diritto invocato esiga l'imposizione dell'obbligo positivo invocato dal ricorrente.

(33) Vedi nota *supra*.

(34) Corte Edu, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, del 27 ottobre 1994, ricorso n. 18535/91, § 31, consultabile all'indirizzo: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-57904%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57904%22]}).

(35) Corte Edu, *Odièvre c. Francia*, ricorso n. 42326/98, sentenza 13 febbraio 2003, § 42; Corte Edu, *Glass c. Regno Unito*, ricorso n. 61827/00, sentenza 9 marzo 2004, §§ 74-83; Corte Edu, *Sandra Janković c. Croazia*, ricorso n. 38478/05, sentenza 5 marzo 2009, § 45. Tutte le decisioni indicate sono consultabili all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int>.

(36) Corte Edu, *A, B e C c. Irlanda*, ricorso n. 25579/05, sentenza 16 dicembre 2010, § 245; Corte Edu, *Airey c. Irlanda*, ricorso n. 6289/73, sentenza 6 febbraio 1981, § 33; Corte Edu, *McGinley e Egan c. Regno Unito*, ricorsi nn. 1825/93 e 23414/94, sentenza 28 gennaio 2000, § 101; Corte Edu, *Roche c. Regno Unito*, ricorso n. 32555/96, sentenza n. 19 ottobre 2005, § 162. Tutte le decisioni indicate sono consultabili all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int>.

Riguardo poi ai casi di violenza e abusi sessuali, i giudici europei hanno evidenziato come il rispetto delle previsioni disciplinate dalla Convenzione Edu ponga in capo alle autorità nazionali l'obbligo da un lato di predisporre adeguate norme penali (37) e, dall'altro, di mettere in atto efficaci indagini per individuare e punire i colpevoli, nonché di prevedere idonei strumenti di riparazione e risarcimento a favore delle vittime (38). Tuttavia, la giurisprudenza europea ha più volte ribadito anche che si tratta di un'obbligazione di mezzi e non di risultato (39). Quindi, in assenza di omissioni colpose negli sforzi effettuati per accertare la responsabilità degli autori di reati, non sussiste il diritto assoluto di ottenere il perseguimento o la condanna di una determinata persona (40).

Come visto, infine, la tutela garantita dalla Convenzione Edu si estende anche alla fase processuale di accertamento delle responsabilità da parte degli imputati. In questo ambito, si è così assistito alla condanna di Stati membri perché nel corso del procedimento penale non avevano offerto sufficiente protezione al diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata ed, in particolare, della sua integrità personale (41).

(37) Corte Edu, *X e Y c. Paesi Bassi*, ricorso n. 8978/80, sentenza 26 marzo 1985, § 27; Corte Edu, *M.C. c. Bulgaria*, ricorso n. 39272/98, sentenza 4 dicembre 2003, § 150. Le decisioni indicate sono consultabili all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int>.

(38) Corte Edu, *C.A.S. e C.S. c. Romania*, ric. n. 26692/05, sentenza 20 marzo 2012, §72, consultabile all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%222001-109741%22%5D%7D>

(39) Per la configurazione di tale obbligo come un'obbligazione di mezzi e non di risultato si veda, fra le altre, Corte Edu, *C.A.S. e C.S. c. Romania*, cit., § 72; Corte Edu, *M.P. e altri c. Bulgaria*, ricorso n. 22457/08, sentenza 15 novembre 2011, §§ 109-110; Corte Edu, *M.C. c. Bulgaria*, ricorso n. 39272/98, sentenza 4 dicembre 2003, § 152. Le decisioni indicate sono consultabili all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int>.

(40) Corte Edu, *Brecknell c. Regno Unito*, ricorso n. 32457/04, sentenza 27 novembre 2007, § 64, consultabile in inglese all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Brecknell%22%22%22itemid%22:%5B%222001-83470%22%5D%7D>; Corte Edu, *Szula c. Regno Unito*, ricorso n. 18727/06, sentenza 4 gennaio 2007, consultabile all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%222001-79049%22%5D%7D>.

(41) Nella causa *Y. c. Slovenia*, ad esempio, tale violazione è stata ritenuta sussistente durante il suo controinterrogatorio condotto dall'imputato (§§ 114-116), ric. n. 41107/10, sentenza del 28 maggio 2015, consultabile in inglese all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%222001-154728%22%5D%7D>. Tale posizione appare perfettamente in linea con quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 63 del 2005 - consultabile all'indirizzo: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2005&numero=63> - (concernente minori) ha avuto modo di rilevare che "rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio su fatti e circostanze legate all'intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subite, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e condizionamenti esterni e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un'esperienza fortemente traumatizzante". Nella sentenza 529 del 2002 - consultabile all'indirizzo: <https://www.giurcost.org/decisioni/2002/0529s-02.html> - la Corte indica che l'adozione in questi casi di speciali modalità protette, nonché di particolari modi di procedere all'esame, "non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma al contrario concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pre-

3. La sentenza *J.L. c/ Italia*.

Pronunciandosi sul ricorso in oggetto, la Corte di Strasburgo dopo aver preliminarmente ricostruito i fatti e la normativa pertinente, ha esaminato i profili di ammissibilità/ricevibilità dello stesso e cioè il rispetto del termine di sei mesi dalla data di definitività del processo, il previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la qualità di vittima della richiedente e la non manifesta infondatezza della violazione sollevata (42).

Sotto il primo punto, i giudici europei non hanno aderito all'eccezione del Governo relativa alla tardività del ricorso, in quanto la data per la presentazione del ricorso deve ritenersi quella del timbro postale di spedizione, con ciò ribadendo un indirizzo consolidato sul punto. Pertanto, il termine è stato ritenuto rispettato (43).

Per quanto riguarda il secondo profilo, la Corte Edu ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., nel procedimento penale la parte civile avrebbe potuto sollevare in via autonoma ricorso in Cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello, esclusivamente riguardo ai profili civilistici. In relazione al merito penale, invece, secondo l'art. 572 c.p.p. avrebbe potuto solo chiedere al pubblico

giudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie". Si veda, in senso conforme, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 14 gennaio 2021, consultabile all'indirizzo: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=14>.

(42) Come noto, sulle condizioni di ricevibilità l'art. 35 Cedu prescrive che:

"1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se

(a) è anonimo; oppure

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento".

(43) Corte Edu *J.L. c Italia*, cit., § 74 e Corte Edu, *Vasiliauskas v. Lituania*, ric. n. 35343/05, sentenza 17 giugno 2009, § 117, consultabile in inglese all'indirizzo <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113089>.

Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo 15 adottato a Strasburgo in data 24 giugno 2013, il termine sarà ridotto a 4 mesi. In particolare, lo Stato italiano ha depositato lo strumento di ratifica presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa in data 21 aprile 2021, l'ultimo in ordine temporale ad arrivare da parte delle 47 Alte parti contraenti della Cedu. Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso dei tre mesi dall'ultima ratifica, ossia il primo agosto 2021. La modifica del termine per proporre ricorso sarà però in vigore dopo un periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Protocollo, quindi dal 1° febbraio 2022. Il protocollo è consultabile all'indirizzo: https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ITA.pdf.

ministero di presentare ricorso, come nel caso di specie. Dunque, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale degli imputati, la parte civile non avrebbe tratto alcuna utilità dalla proposizione in via autonoma del ricorso, dovendo quindi considerarsi esauriti i rimedi interni per ricorrere alla stessa nel momento in cui la sentenza di secondo grado è divenuta sul punto irrevocabile. Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal Governo è stata respinta (44).

Anche in questo caso la Corte europea ribadisce un orientamento costante in merito all'esaurimento delle vie di ricorso nazionali. Questo rappresenta un requisito fondamentale, in quanto costituisce un aspetto del principio secondo il quale il meccanismo di salvaguardia, instaurato dalla Convenzione Edu, assume un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo (45). Tuttavia, lo stesso va applicato con una certa «*souplesse et sans formalisme excessif, étant donné le contexte de la protection des droits de l'homme*», dando così rilevanza alla sostanziale utilità, effettività ed accessibilità del mezzo ordinamentale, ai fini della tutela degli interessi garantiti dalla Cedu (46).

Successivamente, è stata valutata la qualità di vittima della ricorrente (47), in merito alla quale i giudici europei hanno ritenuto che le argomentazioni proposte dal Governo attenessero essenzialmente alla questione dell'esistenza o meno di una violazione dell'integrità personale ed al rispetto della sua vita privata, rinviando quindi le relative valutazioni al merito del procedimento (48).

(44) Corte Edu, *J.L. c. Italia*, cit., §§ 75-87.

(45) Si veda *Principi generali sul previo esaurimento e casi pratici*, consultabile e scaricabile all'indirizzo: <http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2015/05/Casi-pratici-esaurimento.doc>.

(46) Corte Edu, *Sică c. Roumanie*, ric. 12036/05, sentenza 9 giugno 2013, § 47, consultabile all'indirizzo: <https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2013/CEDH001-122171>. Così anche Corte Edu, *Dinç et Çakir c. Turquie*, ric. 66066/099, sentenza 9 luglio 2013; Corte Edu, *Azinas c. Chipre*, ric. 56679/00, sentenza 28 aprile 2004; Corte Edu, *Kudla c. Pologne*, ric. 30210/96, sentenza 26 ottobre 2000; Corte Edu, *Fressoz et Roire c. France*, ric. 29183/95, sentenza 21 gennaio 1999; Corte Edu, *Ahmet Sadik c. Grèce*, ric. 18877/91, sentenza 15 novembre 1996; Corte Edu, *Ankerl c. Suisse*, ric. 17748/91, sentenza 23 ottobre 1996; Corte Edu, *Akdivar et autres c. Turquie*, ric. 21893/93, sentenza 16 settembre 1996; Corte Edu, *Botten c. Norvège*, ric. 16206/90, sentenza 19 febbraio 1996; Corte Edu, *Castells c. Espagne*, ric. 11798/85, sentenza 23 aprile 1992; Corte Edu, *Cardot c. France*, ric. 11069/84, sentenza 19 marzo 1991; Corte Edu, *Guzzardi c. Italie*, ric. 7367/76, sentenza 6 novembre 1980; Corte Edu, *Van Oostervijk c. Belgique*, ric. 7654/76, sentenza 6 novembre 1980. Le sentenze indicate sono consultabili all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/>. Si veda anche ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei Diritti Fondamentali in Europa*, Il Mulino/Manuali, Bologna, 2016, § 390; V. PETRALIA, *Problemi sistematici nei rapporti tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, consultabile all'indirizzo: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Commento_Petralia.pdf.

(47) Si ricorda che il requisito della qualità di "vittima", come condizione necessaria per adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, rileva solamente a proposito dei ricorsi individuali previsti dall'articolo 34 Cedu. Per i ricorsi interstatali, previsti dall'articolo 33 della Convenzione Edu, la qualità di "vittima" dello Stato parte ricorrente non è necessaria. Per un approfondimento, si rinvia a G. RAIMONDI, *La qualità di "vittima" come condizione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, Università di Catania - Online Working Paper 2015/ n. 71, consultabile all'indirizzo: http://www.cde.unict.it/sites/default/files/Quaderno%20europeo_71_2015.pdf.

Infine, non ritenendo la censura sollevata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35, §3 (a) della Cedu e non rinvenendo ulteriori profili di irricevibilità, la Corte Edu ha dichiarato il ricorso ammissibile (49).

Quanto al merito del ricorso, i giudici di Strasburgo hanno preliminarmente richiamato le osservazioni delle parti (50), per poi procedere alle proprie valutazioni. In particolare, queste muovono dai principi precedentemente illustrati e più volte espressi nella propria giurisprudenza. Per quanto riguarda gli obblighi positivi che l'art. 8 Cedu impone agli Stati membri, questi si estrinsecano nell'adottare disposizioni penali che perseguano e puniscano efficacemente qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche quando la vittima non abbia opposto resistenza fisica, e nel mettere in pratica tali disposizioni mediante il completamento di indagini e azioni penali efficaci.

È stato altresì ribadito che si tratta di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, sebbene tale requisito non richieda che tutti i procedimenti penali debbano concludersi con una condanna o anche con l'imposizione di una specifica sentenza, l'autorità giudiziaria nazionale non deve in nessun caso essere disposta a lasciare impuniti i reati. Questo anche al fine di preservare la fiducia nel rispetto del principio di legalità ed evitare ogni parvenza di complicità o tolleranza di atti illeciti. In tale contesto, secondo i giudici europei, è implicito anche un requisito di tempestività e di *due diligence* (51).

Come è stato già sottolineato, tali obblighi positivi si estendono anche all'interno dei procedimenti penali, nel cui svolgimento devono essere tutelate l'integrità psico fisica, la vita privata, l'immagine e la sicurezza delle vittime, specie in situazioni di particolare vulnerabilità, come nel caso di procedimenti penali per reati di natura sessuale. Deve essere così garantita un'adeguata assistenza alle vittime, al fine di evitare una vittimizzazione secondaria (52).

Una volta chiarite queste premesse, la Corte Edu ha valutato nel complesso la condotta delle autorità italiane e il trattamento ricevuto dalla ricorrente. È stato necessario cioè determinare se questa avesse beneficiato di un'effettiva tutela dei suoi diritti di presunta vittima e se il meccanismo previsto dal diritto

(48) Corte Edu, J.L. c Italia, cit., §§ 88-90.

(49) Per una disanima sui requisiti di ricevibilità, si rinvia alla Guida pratica alle condizioni di ricevibilità, pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e consultabile nella traduzione a cura del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ITA.pdf e per una sintesi degli stessi, L. GALLETTA, *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: il Ricorso individuale. Chi e come ha diritto di ricorrere alla C.E.D.U., presupposti e formalità*, consultabile all'indirizzo: <https://www.altalex.com/guide/corte-europea-diritti-uomo-ricorso-individuale>.

(50) Corte Edu, J.L. c Italia, cit., §§ 92-116.

(51) Corte Edu, J.L. c Italia, cit., §§ 117-118.

(52) Corte Edu, J.L. c Italia, cit., § 119. La Corte Edu indica in particolare i precedenti *Y. c. Slovenia*, sopra citato, §§ 97 e 101, *A e B c. Croazia*, ric n. 7144/15, sentenza 20 giugno 2019, § 121, consultabile all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-194217%22%5D%7D>, e Corte Edu, *N.Ç. contro Turchia*, ric. n. 40591/11, sentenza 9 febbraio 2021, § 95, <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13122%22%5D%7D>.

penale italiano nella fattispecie fosse stato così carente da violare gli obblighi positivi incombenti allo Stato convenuto. Qui i giudici europei hanno fatto una precisazione importante, chiarendo espressamente che la Corte Edu non deve andare oltre tale valutazione. Questa non è chiamata, infatti, a pronunciarsi su denunce di errori o particolari omissioni nell'ambito delle indagini, così come non può sostituirsi alle autorità nazionali nel valutare i fatti del caso né può pronunciarsi sulla responsabilità penale dei presunti aggressori (53).

In merito, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato, da una parte, la completezza del quadro legislativo italiano (54) e, dall'altro, l'efficienza degli inquirenti nello svolgimento delle dovute indagini e, in seguito, nell'apertura di un procedimento a carico degli imputati (55).

In particolare, poi, l'attenzione si è concentrata su un elemento più specifico, ossia le circostanze in cui la ricorrente è stata ascoltata dagli inquirenti e le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello nella propria pronuncia.

Sotto il primo profilo, la valutazione della Corte Edu è stata essenzialmente positiva, in quanto la ricorrente non si è trovata in una situazione di particolare pericolo o vulnerabilità, non è mai stata a contatto diretto con gli imputati e le sue deposizioni sono state raccolte seguendo procedure regolari e rispettose dei suoi diritti, con domande pertinenti e puntuali rispetto alle esigenze investigative (56).

Di tutt'altro avviso, invece, è la valutazione fatta sulla decisione dei giudici di appello. Anche qui, la Corte Edu ha precisato nuovamente che non può sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti del caso, essendo il suo compito quello di stabilire se il ragionamento seguito e gli argomenti adottati abbiano determinato di fatto un ostacolo al diritto della ricorrente al rispetto della vita privata e dell'integrità personale e se abbiano violato gli obblighi positivi insiti nell'articolo 8 della Cedu (57). Sotto questo aspetto, i giudici europei hanno giudicato come inappropriati ed ingiustificati i riferimenti alla vita relazionale e all'orientamento sessuale della ricorrente, alla sua condotta e persino ai suoi interessi, così come sono stati considerati deplorabili ed irrilevanti i tentativi dei giudici di merito di stigmatizzare il momento di fragilità della ricorrente e le sue abitudini di vita, ritenute non convenzionali (58). Argomentazioni, quindi, che la Corte europea non ha considerato utili per valutare la credibilità della ricorrente né pertinenti né, tantomeno, decisive per giungere ad una sentenza (59).

(53) Corte Edu, *J.L. c. Italia*, cit., § 122.

(54) *Ibid.*, § 121.

(55) *Ibid.*, §§ 123-124.

(56) *Ibid.*, §§ 126-133.

(57) *Ibid.*, § 135.

(58) *Ibid.*, § 136.

(59) *Ibid.*, § 137.

Nello specifico, da un lato la Corte di Strasburgo ha riconosciuto come nel caso di specie la questione della credibilità della ricorrente sia stata particolarmente determinante e potrebbe, quindi, aver giustificato i riferimenti ai suoi passati rapporti con uno o l'altro degli imputati o ad alcuni suoi comportamenti durante la serata. Dall'altro lato, invece, non ha trovato come la condizione familiare della ricorrente, i suoi rapporti sentimentali, i suoi orientamenti sessuali o anche le sue scelte di abbigliamento nonché l'oggetto delle sue attività artistiche e culturali possano essere stati rilevanti per la valutazione della credibilità della ragazza e la responsabilità penale degli imputati. Pertanto, la stessa ha ritenuto tali ingerenze non proporzionate e non necessarie all'accertamento dei fatti né giustificate dalla esigenza di garantire i diritti della difesa degli imputati (60).

Si evidenzia come qui la Corte Edu si sia pronunciata in modo particolarmente significativo, sottolineando che la facoltà dei giudici di esprimersi liberamente nelle proprie decisioni - quale manifestazione del loro potere discrezionale e del principio di indipendenza della magistratura - è tuttavia limitata dall'obbligo di tutela dell'immagine e della riservatezza dei soggetti da qualsiasi interferenza che sia ingiustificata (61).

Dopo di che, i giudici europei hanno analizzato la fattispecie nel contesto sociale di riferimento, ritenendo che simili espressioni non siano state occasionali, bensì abbiano riprodotto preconcetti radicati nella società italiana (62). I procedimenti penali e le conseguenti sanzioni - ha proseguito la Corte Edu - svolgono un ruolo essenziale nella risposta delle istituzioni alla violenza e alle disuguaglianze di genere. Pertanto, è necessario che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle proprie decisioni, riducano al minimo la violenza di genere e l'esposizione delle donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando parole colpevoli e moralizzanti che possano scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia (63).

Di conseguenza, pur riconoscendo che nel caso di specie le autorità italiane hanno assicurato che le indagini ed il procedimento fossero condotti nel rispetto degli obblighi positivi imposti dall'art. 8 Cedu, per i giudici di Strasburgo i diritti e gli interessi della ricorrente - previsti dallo stesso articolo - non sono stati adeguatamente garantiti dal contenuto della sentenza. Questa

(60) *Ibid.*, § 138.

(61) *Ibid.*, § 139. Non a caso nel richiamare il diritto nazionale pertinente i giudici europei riportano anche il Codice deontologico dei magistrati che all'art. 12 prescrive che "Nelle motivazioni delle decisioni e nello svolgimento delle udienze, il giudice esamina i fatti e le argomentazioni delle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone irrilevanti per l'oggetto della causa, emette sentenze o considerazioni sulla capacità professionale degli altri magistrati e difensori e - se non necessario ai fini della decisione - sulle persone coinvolte nel processo", *ibid.* § 62. Il Codice etico dei magistrati ordinari è consultabile all'indirizzo: <https://www.associazionemagistrati.it/codice-etico>.

(62) Si vedano, come già evidenziato, i vari rapporti richiamati nella sentenza della Corte europea.

(63) *Ibid.*, § 141.

rappresenta, infatti, una parte del procedimento penale di massima importanza, soprattutto in considerazione della sua natura pubblica (64).

Pertanto, con cinque voti a favore ed uno contrario (65) è stata respinta l'eccezione del Governo relativa alla mancanza dello status di vittima della ricorrente, concludendo sulla sussistenza nel caso di specie di una violazione degli obblighi positivi *ex art. 8 Cedu* (66).

Conclusioni.

La sentenza oggetto delle presenti note, da un lato, ha ribadito principi noti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e dall'altro si caratterizza per l'applicazione fattane all'interno di un procedimento penale, arrivando a sindacare le espressioni utilizzate da un giudice nazionale nelle argomentazioni di una sua decisione.

L'effettività della tutela garantita dalla Convenzione Edu, infatti, non è raggiunta dalla presenza di un quadro normativo sufficiente, essendo necessario mettere in pratica tali disposizioni mediante il completamento di indagini efficaci e lo svolgimento di giusti procedimenti, all'interno dei quali le parti, specie le vittime, ricevano tutela e assistenza adeguata, pur nel rispetto del principio di difesa (67).

Tale obbligo è stato definito inerente alla funzione giurisdizionale e deriva anche dal diritto nazionale, che la Corte Edu ha puntualmente richiamato (68).

Sotto questo profilo, i giudici europei hanno delimitato il proprio ambito di competenze in modo piuttosto netto nel precisare che non possono sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti del caso né possono pronunciarsi sulla responsabilità penale dei presunti aggressori, essendo loro compito valutare se nel corso del procedimento siano stati tutelati i diritti garantiti dall'art. 8 Cedu e se un'eventuale compromissione sia stata giustificata.

Tuttavia, nell'ambito delle competenze così delineate, l'importanza rivestita dalle pronunce delle autorità giurisdizionali, anche per la loro natura pubblica, ha spinto la Corte Edu fino far rientrare nell'oggetto del proprio sindacato anche il linguaggio in esse utilizzato. Questo perché, secondo la stessa, la facoltà dei giudici di esprimersi liberamente, pur rappresentando una

(64) *Ibid.*, § 142.

(65) Per l'opinione dissenziente del Giudice Wojtyczet, si rinvia Corte EDU, *J.L. c. Italia*, cit.

(66) *Ibid.*, §§ 142-143. Come già indicato - vedi note *supra* - per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 14 Cedu in combinato disposto con l'art. 8 Cedu, alla luce delle argomentazioni e delle conclusioni fatte dalla Corte Edu ai sensi dell'art. 8 Cedu, la stessa non ha ritenuto necessario esaminare la questione sotto questo ulteriore profilo, *ibid.*, §§ 144-147.

(67) Cfr. *La tutela processuale della vittima nel diritto dell'Unione europea*, consultabile su https://temi.camera.it/leg17/post/la_tutela_processuale_della_vittima_nel_diritto_dell_unione_europea.html?tema=temi/tutela_delle_vittime_dei_reati, L. MAGLIARO, *La vittima del reato nel processo penale*, https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/la-vittima-del-reato-nel-processo-penale_113.php.

(68) *Ibid.*, § 139 e *supra* nelle presenti note.

manifestazione del loro potere discrezionale e del principio di indipendenza della magistratura - trova comunque un limite nell'obbligo di proteggere i diritti dei soggetti coinvolti da qualsiasi interferenza ingiustificata.

Si tratta, anche in questo caso, di bilanciamenti che seppur difficili devono essere prudentemente ponderati dalle autorità italiane e, fra queste, per i giudici europei le autorità giurisdizionali rivestono un ruolo imprescindibile, nella risposta istituzionale alla violenza e dalla discriminazione di genere. Senza contare che ciò incide su un altro fattore determinante, cioè, sulla fiducia delle vittime nel chiedere protezione (69).

Questo passaggio della sentenza, a parere della scrivente, rappresenta l'aspetto più interessante da un punto vista processuale, in quanto non risultano alla stessa precedenti nell'applicazione del divieto di vittimizzazione secondaria con riferimento al contenuto argomentativo di una decisione giudiziaria (70). Mettendo un limite alla libertà di espressione del giudice nazionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, correlato alle garanzie previste dalla Convenzione Edu, la Corte europea l'attrae infatti nel campo di un suo possibile sindacato (71). Pertanto, la pronuncia in oggetto si colloca in un contesto più ampio, relativo ai rapporti fra diversi livelli di tutela dei diritti e dei confini delle rispettive competenze.

Sarà interessante vedere se e come quanto affermato dai giudici europei sarà sviluppato nelle successive pronunce (72).

Quanto al merito della pronuncia, come visto la Corte Edu non solo ha stigmatizzato le espressioni colpevolizzanti e moralizzanti utilizzate dai giudici italiani (73), ma le ha considerate espressione di stereotipi radicati nella cultura italiana (74). Questo è valutato alla luce dei diversi rapporti delle organizzazioni internazionali e dell'Istat, riportati nella pronuncia in commento.

(69) L'Istat pubblica regolarmente le statistiche sulle denunce e le condanne in relazione a diversi reati, per quanto riguarda la violenza sulle donne, cfr. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>.

(70) Come già sottolineato nel corso delle presenti note, è da tempo, invece, che il concetto di vittimizzazione secondaria è utilizzato dai giudici europei per sindacare la violazione dell'art. 8 Cedu da parte degli Stati membri nel corso di procedimenti nei confronti, in particolare, di vittime specialmente vulnerabili.

(71) In merito, si è già evidenziato come la Corte europea richiami anche lo stesso codice deontologico nazionale della magistratura, v. *supra*.

(72) In merito al bilanciamento fra libertà di espressione del magistrato e la fiducia che la collettività deve avere nel sistema giudiziario, elemento che nella valutazione della Corte europea è sempre stato centrale, si veda la sentenza Corte Edu, IV Sezione, *Panioglu v. Romania*, ric. n. 33794/14, dell'8 dicembre 2020, consultabile all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-206352%22%7D>}. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che lo Stato in causa non avesse violato l'articolo 10 della Convenzione europea, che assicura il diritto alla libertà di espressione, nell'applicare una sanzione disciplinare a un magistrato in conseguenza di un suo duro articolo di stampa nei confronti di un altro magistrato. Un altro precedente sullo stesso tema è la sentenza, *Di Giovanni c. Italia*, ric. n. 27510/08 del 9 luglio 2013, consultabile tradotta in italiano a cura del Ministero della Giustizia all'indirizzo <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-127336%22%7D>}.

(73) Cfr. A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione e emozione*, Il Mulino, 2017.

I giudici europei, quindi, hanno invitato le autorità italiane a non promuovere, neppure implicitamente, pregiudizi di genere minimizzando le violenze contro le donne ed esponendo le vittime ad episodi di *victim blaming*, perché la risposta istituzionale a qualsiasi livello deve essere sempre volta a contrastare e sradicare questa cultura. Questo, d'altronde, si ribadisce essere un dovere richiesto da diversi documenti normativi sia interni sia di fonte internazionale e comunitaria.

Il messaggio della Corte Edu sul punto è molto chiaro: la cd. vittimizzazione secondaria se inserita in determinati contesti non solo lede il soggetto che la subisce, ma indirettamente ostacola a livello sistematico l'effettività dei diritti garantiti dalla Convenzione Edu, perché da un lato mina la risposta istituzionale nei confronti del fenomeno e dall'altro scoraggia le vittime a rivolgersi alla giustizia.

La lotta alla violenza ed alla discriminazione di genere, come del resto numerose questioni pubbliche, passano inevitabilmente dal sostrato culturale più o meno consolidato in un determinato ordinamento e momento storico. Senza dubbio, l'argomento rappresenta uno dei temi più discussi nel dibattito italiano. Come indicato dall'analisi dell'Istat del 2018, "il 58,8% della popolazione (di 18-74 anni), senza particolari differenze tra uomini e donne, si ritrova in questi stereotipi, più diffusi al crescere dell'età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani) e tra i meno istruiti" (75). In merito alla violenza sessuale, il documento indica che "persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita. Addirittura il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire è elevata (23,9%). Il 15,1%, inoltre, è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile" (76).

Sono dati che devono far riflettere e spingere le autorità ad investire ancora di più e concretamente nella prevenzione, nell'istruzione e nella formazione a tutti i livelli. Ciò a cominciare proprio dal linguaggio che costituisce, purtroppo, il primo veicolo di tali stereotipi.

(74) Oltre ai rapporti internazionali indicati nel testo del presente lavoro, si rinvia anche alla relativa indagine Istat, consultabile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/stereotipi>.

(75) Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, Istat, periodo di riferimento 2018, pubblicazione del 25 novembre 2019, consultabile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/235994>.

(76) *Ibid.*